PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI

Art. 2

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e' sostituito con il termine del 31 dicembre (1)

Versione in vigore dal 13 luglio 1952, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari
Estremi	Legge 16 giugno 1951, n. 435
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1951

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 11 luglio 1952, n.765 ha disposto (con l'art. 2) che "Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1950."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-vigenti-disposizioni-di-legge-in-materia-di-contratti-1951/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it